



## INTERVENTO SU SCHEMA D.LGS MACELLAZIONE O ABBATTIMENTO ANIMALI (AG 15)

Il Regolamento CE n.1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento detta un'organica serie di previsioni per permettere che sia resa una concreta tutela degli animali coinvolti. Centinaia di milioni ogni anno, considerando le specie bovina, suina, ovi-caprina, cunicola e i volatili. E' bene ricordare che si tratta del terzo intervento legislativo in materia da parte dell'Unione Europea che proprio su questo tema ha emanato la prima direttiva di protezione degli animali, datata 1974, la n.577, specifica sullo stordimento.

In particolare nel Regolamento 1099/2009 si prevede una serie di attività e qualifiche, rese obbligatorie dal Regolamento stesso, finalizzate a prevenire la commissione di illeciti nei confronti degli animali coinvolti, che è fondamentale pertanto attuare efficacemente in ogni Paese membro, per permettere il reale raggiungimento degli scopi previsti dalla norma.

Infatti limitarsi a una mera previsione di sanzioni, peraltro anche più basse di quelle previste nell'analogo atto normativo sulla stessa materia, datato 1998, il n.333, senza fattispecie astratte inerenti gli obblighi e le responsabilità degli operatori svuoterebbe di significato il dettato del Regolamento in esame e lo violerebbe all'articolo 23 laddove recita che *"gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione"*. Regolamento comunitario che, d'altra arte, prevede come obbligatorie determinate qualifiche, figure professionali e documentazione nonché una reale formazione per gli operatori di settore senza cui le attività previste dal Regolamento sarebbero di fatto vietate.

E' importante peraltro ricordare che operiamo questo esame dovendo tener conto dell'articolo 13 della seconda parte delle Disposizioni generali del Trattato europeo, ratificato dal nostro Paese con Legge 130 del 2008, che impegna non solo l'Unione ma anche gli Stati membri a tenere pienamente conto delle esigenze degli animali in quanto esseri senzienti. E ciò anche in un momento estremo, non ineluttabile ma lecito se operato secondo legge, come è quello dell'abbattimento per la macellazione e, quindi, i consumi in gran parte alimentari delle spoglie degli animali uccisi.

### TITOLO DEL PROVVEDIMENTO

Lo Schema di Decreto Legislativo vede un improvvido cambiamento del titolo del provvedimento in *"relativo alla cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento"* mentre il Regolamento comunitario nel

**LAV**  
**Sede Nazionale**  
Viale Regina Margherita 177  
00198 Roma

Tel. +39 06.4461325  
Fax +39 06.4461326

[info@lav.it](mailto:info@lav.it)  
[www.lav.it](http://www.lav.it)

La LAV è riconosciuta  
Organizzazione Non lucrativa di  
utilità Sociale ed Ente Morale



titolo è “*relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento*” come i precedenti atti in materia e come tutta la Legislazione comunitaria sull’argomento. Il termine inserito, “*cantele da adottare*”, è errato oltre che giuridicamente limitativo della sfera di applicazione del provvedimento, quasi fosse una norma di tutela degli operatori impiegati.

## **STRUTTURE**

In particolare si segnala come è previsto all’articolo 3 del Regolamento che le strutture utilizzate siano mantenute ed utilizzate nel rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del medesimo articolo.

Per quanto riguarda i dispositivi per immobilizzazione e stordimento è prescritto all’articolo 8 che siano fornite adeguate istruzioni sulle modalità di utilizzo da parte dei fornitori e che, all’articolo 9, gli operatori garantiscano l’uso di tali mezzi secondo tali indicazioni e che mantengono tali indicazioni in un registro di manutenzione che devono obbligatoriamente mantenere annualmente.

Per quanto riguarda la conformità al Regolamento delle strutture all’articolo 14 è previsto che tali strutture debbano essere conformi all’allegato II e che gli operatori debbano trasmettere su richiesta specifiche informazioni e dati previsti dal paragrafo 2 dell’art citato. L’ultimo capoverso del paragrafo 2 dell’articolo 14 prevede che l’autorità competente nell’approvare il macello valuti tali informazioni, ciò comporta che il macello debba avere una vera e propria autorizzazione amministrativa dall’autorità competente che possa valutare la sussistenza dei requisiti richiesti

## **COMPITI E RESPONSABILITA’ DEGLI OPERATORI**

All’articolo 5 del Regolamento è chiarito che gli “operatori” intesi ai sensi del Regolamento 1099/2009 come qualsiasi persona fisica o giuridica che effettui le operazioni di abbattimento o quelle correlate, assicurano che le persone responsabili per lo stordimento o il personale a ciò deputato effettui controlli regolari al fine di garantire che gli animali non hanno segni di coscienza. Ciò comporta che ai sensi dell’articolo 5 paragrafo 1 è piena responsabilità degli operatori che tali controlli siano effettuati da personale loro delegato, cui dovrà quindi essere lasciata traccia nella documentazione inerente la struttura.

All’articolo 16 sono previste a tal proposito specifiche procedure di controllo che devono essere attuate dagli operatori nei macelli.

Inoltre ai sensi dell’articolo 6 “*procedure operative standard*” del Regolamento sono previste le procedure obbligatorie al fine di permettere le attività previste dal Regolamento. Tali procedure operative standard, obbligatorie per ciascuna struttura ed operatore, sono messe a disposizione dell’autorità competente su richiesta, per tanto devono essere disponibili per iscritto. Ed è responsabilità

**LAV**

**Sede Nazionale**

Viale Regina Margherita 177  
00198 Roma

Tel. +39 06.4461325

Fax +39 06.4461326

[info@lav.it](mailto:info@lav.it)

[www.lav.it](http://www.lav.it)

La LAV è riconosciuta  
Organizzazione Non lucrativa di  
utilità Sociale ed Ente Morale



dell'operatore garantire l'esistenza nonché l'esecuzione per il personale di sua competenza, di tali procedure previste come obbligatorie dal Regolamento.

Fondamentale inoltre la qualifica del "responsabile della tutela del benessere animale" prevista dall'articolo 17 del Regolamento che ha il compito di garantire il rispetto delle norme previste dal Regolamento e le sue competenze devono essere esplicitate nelle procedure operative standard di ciascun macello, ed inoltre quest'ultimo deve essere in possesso di adeguato certificato di idoneità. Tale soggetto deve curare un registro di durata annuale dove sono annotate tutte le attività svolte.

## COMPETENZE E FORMAZIONE

L'articolo 7 disciplina un nodo cruciale dell'intero Regolamento che è quello della **formazione**, è infatti previsto che tutte le operazioni previste dal Regolamento sono attuate "esclusivamente" da persone che hanno adeguate competenze in merito. Tali competenza sono obbligatoriamente garantite dagli operatori che in base al paragrafo 2 garantiscono che tali operazioni sono eseguite "esclusivamente" da persone che dispongono del relativo **certificato di idoneità** di cui all'articolo 21. Ancora una volta è responsabilità dell'operatore garantire che il personale alle sue dipendenze garantisca adeguata conformità alle norme del Regolamento.

Inoltre è previsto all'articolo 13 che gli Stati membri promuovano la diffusione di *best practice*.

## MANTENIMENTO E ADOZIONE DI DISPOSIZIONI NAZIONALI DI MAGGIOR PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

Lo Stato può mantenere eventuali disposizioni nazionali di maggior protezione degli animali vigenti al 9 dicembre 2009, come prevede l'articolo 26 del Regolamento, ed è per questo che si ritiene importante mantenere l'attuale disposizione di applicazione delle norme di protezione degli animali durante l'abbattimento per "volatili da cortile, conigli e lepri macellati al di fuori dei macelli dai loro proprietari per "consumo domestico privato" (articolo 1 comma 3 lettera b) del Regolamento, come previsto dal Decreto Legislativo 1° settembre 1998, n.333.

Lo Stato inoltre può adottare disposizioni nazionali di maggiore protezione, diverse da quelle contenute nel Regolamento 1099/2009, come prevede l'articolo 26 dello stesso Regolamento, in quattro ambiti: abbattimenti fuori dai macelli e operazioni correlate; macellazione di "selvaggina d'allevamento" quali cinghiali, cervi, struzzi, la macellazione rituale e le operazioni correlate, le unità mobili di macellazione.

### LAV

#### Sede Nazionale

Viale Regina Margherita 177  
00198 Roma

Tel. +39 06.4461325

Fax +39 06.4461326

[info@lav.it](mailto:info@lav.it)

[www.lav.it](http://www.lav.it)

La LAV è riconosciuta  
Organizzazione Non lucrativa di  
utilità Sociale ed Ente Morale



Per la parte riguardante l'adozione di disposizioni nazionali di maggior protezione degli animali, si chiede di adottare l'esempio di Paesi come Austria, Danimarca, Svezia, più recentemente la Polonia e, fuori dall'UE, la Svizzera, che hanno imposto lo stordimento obbligatorio per tutti gli abbattimenti, sia per quelli per "consumo domestico privato" cioè "abbattimenti fuori dai macelli" che per quelli "rituali". Su questo ultimo ambito, sempre più comunità religiose islamiche accettano lo stordimento elettrico per i piccoli animali e il proiettile captivo retrattile per i bovini e ciò viene già praticato in diversi mattatoi italiani su base volontaria.

E, comunque, si chiede che i macelli che intendano svolgere macellazione rituale (al momento circa 300 in tutta Italia) proprio per la particolarità delle operazioni previste dal "non stordimento" debbano essere autorizzati allo scopo, che i veterinari e gli operatori possano dichiarare obiezione di coscienza e che le carni così prodotte vengano etichettate come "da animale preventivamente non stordito" in rispetto della libera scelta dei consumatori.

## SANZIONI

Per quanto riguarda le modalità con cui attuare le sanzioni alle violazioni del Regolamento europeo si precisa *in primis* come l'articolo 1 della Legge Comunitaria di riferimento, la 217 del 2011, preveda la possibilità dell'inserimento indistintamente sia di sanzioni amministrative che penali senza alcun tetto massimo essendo espressamente previsto che "Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative".

Pertanto le sanzioni andranno correlate alle specifiche fattispecie previste mantenendo piena omogeneità con i principi previsti dall'ordinamento giuridico ed in particolare con il quadro normativo nazionale di protezione degli animali da maltrattamenti, garantendo che queste ultime, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento siano davvero efficaci, proporzionate e dissuasive. Inoltre grande spazio deve essere dato alle sanzioni accessorie, anche considerato l'articolo 22 del Regolamento che prevede come possibili sanzioni accessorie la possibilità di interrompere o rallentare la produzione, aumentare la frequenza dei controlli, sospendere i certificati di idoneità.

Ciò al fine di garantire l'effettiva applicazione in maniera omogenea del Regolamento comunitario di "protezione degli animali", non permettere maltrattamenti e garantire una uniforme concorrenza fra gli operatori.

**LAV**  
**Sede Nazionale**  
Viale Regina Margherita 177  
00198 Roma

Tel. +39 06.4461325  
Fax +39 06.4461326

[info@lav.it](mailto:info@lav.it)  
[www.lav.it](http://www.lav.it)

La LAV è riconosciuta  
Organizzazione Non Lucrativa di  
utilità Sociale ed Ente Morale